

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 maggio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23.

**Disciplina delle attività estrattive: disposizioni  
 in materia di cave.** (16R00572) . . . . . Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 14 novembre 2016, n. 0214/Pres.

**Regolamento di modifica del "Regolamento che  
 disciplina il finanziamento annuo all'Ente regiona-  
 le teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione  
 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014,  
 n. 16 (Norme regionali in materia di attività cultura-  
 li)", emanato con decreto del Presidente della Regio-  
 ne 1° febbraio 2016, n. 19.** (17R00072) . . . . . Pag. 19

#### REGIONE LIGURIA


LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 28.

**Disposizioni di modifica della normativa regio-  
 nale in materia di protezione civile e di organiz-  
 zazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione  
 dell'Ambiente Ligure (ARPAL).** (17R00020) . . . . . Pag. 21

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 REGIONALE 17 novembre 2016, n. 79/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale  
 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e  
 sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e re-  
 quisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accredi-  
 tamento) in materia di autorizzazione e accredita-  
 mento delle strutture sanitarie.** (17R00004) . . . . . Pag. 29





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23.

**Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46-S1 del 21 novembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Oggetto

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non è comunque normata dalla presente legge.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.

7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che

insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.

8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi.

#### Art. 2.

#### Finalità

1. La Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

2. La Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:

a) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

b) ridurre la compromissione di suolo, al fine di limitarne il consumo, attraverso il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili provenienti da cava, l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione e l'incentivazione dell'uso di materiali alternativi ai prodotti di cava;

c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di cava e di miniera e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico;

d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione promuove all'interno del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione.


### Capo II

#### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

#### Art. 3.

#### Pianificazione

1. La pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'art. 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato nel sito istituzionale della Regione nel rispetto dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino



della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. La pianificazione delle attività estrattive si raccorda e tiene conto della pianificazione di bacino e delle direttive che compongono il PAI di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

3. Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua, quali Ambiti territoriali ottimali (ATO), gli ambiti di cui all'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

4. I confini degli ATO di cui al comma 3 sono individuati con riferimento ai confini amministrativi della Città metropolitana di Torino o delle province di riferimento.

#### Art. 4.

##### *Piano regionale delle attività estrattive*

1. Il PRAE di cui all'art. 3, comma 1 è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di Governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo ed è coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.

2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:

a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;

b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerali e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;

d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;

e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;

g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;

h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;

i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;

j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

3. Il PRAE è approvato dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10.

4. Il PRAE è suddiviso nei tre comparti estrattivi seguenti, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture; b) pietre ornamentali; c) materiali industriali.

5. Al fine di garantire il coordinamento tra le componenti del PRAE, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto.

6. Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene gli approfondimenti necessari alla sua Valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE contiene comunque:

a) il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;

b) i criteri di integrazione e raccordo del piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;

c) la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale;

d) l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;


e) la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;

f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;

g) gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;

h) i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive.

7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 5, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione ai singoli comparti estrattivi e ai singoli ATO.



## Art. 5.

*Approvazione del PRAE*

1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

*a)* la Giunta regionale adotta il documento programmatico di piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo n. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento programmatico di piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

*b)* decorso il termine di cui alla lettera *a)*, la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

*c)* a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera *b)*, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché

le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

*d)* decorsi i termini di cui alla lettera *c)*, la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere *b)* e *c)*, compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;

*e)* il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicato nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Piemonte.

3. Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione.


## Art. 6.

*Varianti e approfondimenti del PRAE*

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'art. 5, comma 1.

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

*a)* la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *s)* del decreto legislativo n. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientali-



ste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

*b)* decorso il termine di cui alla lettera *a)*, la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta la variante strutturale al PRAE, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa i comuni territorialmente interessati e le loro forme associative che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

*c)* a seguito dell'adozione della variante strutturale al PRAE di cui alla lettera *b)*, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

*d)* decorsi i termini di cui alla lettera *c)*, la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere *b)* e *c)*, compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle oppor-

tune revisioni della variante strutturale al PRAE ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e, successivamente, adotta in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e la trasmette al Consiglio regionale che la approva entro il termine di sessanta giorni;

*e)* la variante strutturale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

*a)* quelle che modificano la delimitazione dei bacini e dei poli estrattivi per non più del 10 per cento dell'estensione territoriale del bacino o del polo afferente, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;

*b)* quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il dimensionamento dei bacini o dei poli estrattivi;

*c)* quelle esclusivamente normative finalizzate ad una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale secondo la procedura seguente:

*a)* la Giunta regionale adotta la variante non sostanziale e il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati e alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi trenta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si con-



clude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Successivamente, l'autorità competente in materia di VAS si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, approva la versione definitiva della variante non sostanziale;

c) la variante non sostanziale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure di cui al comma 4 sono integrate con le procedure di cui al comma 2, per la parte relativa agli adempimenti connessi al processo di VAS.

6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed in formato integrale nel sito della Regione Piemonte.

7. Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.

#### Art. 7.

##### *Efficacia del PRAE*

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'art. 8.

4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. È fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'art. 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'art. 8.

5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.

6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.

#### Art. 8.

##### *Attività estrattiva e strumenti urbanistici*

1. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell'art. 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica.

2. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA)



la consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata e salvaguarda le tempistiche più garantiste; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche che ambientali.

3. La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

4. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 10, comma 6, sono approvate ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4 della l.r. n. 56/1977.

5. Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'art. 1, comma 8, nonché gli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui all'art. 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche.

6. Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'art. 39.

#### Art. 9.

##### *Banca dati delle attività estrattive*

1. La banca dati delle attività estrattive, istituita dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e inserita all'interno della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), ha anche funzione di catasto regionale previsto dall'art. 41 del PAI. La banca dati delle attività estrattive è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva, per la redazione del PRAE e la sua valutazione ambientale strategica.

2. La banca dati delle attività estrattive osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione in maniera integrata dei dati, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il funzionamento della banca dati delle attività estrattive e dei flussi informativi con la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati. La banca dati delle attività estrattive consente la tracciabilità delle autorizzazioni e delle concessioni relative ad ogni singola cava, nonché di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda altresì lo stoccaggio di materia prima, le sanzioni di cui i soggetti titolari delle autorizzazioni o delle concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l'attività di cava in assenza di autorizzazione.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto all'art. 23.

5. Le strutture regionali interessate, la Città metropolitana di Torino e le province curano annualmente l'invio alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive dei prospetti informativi relativi ai materiali inerti commercializzati derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate.

6. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati delle attività estrattive sono a carico della Regione.

7. La Regione cura la pubblicazione dei dati aggregati presenti nella banca dati delle attività estrattive attraverso il proprio sito web. I dati contenuti nella banca dati delle attività estrattive possono essere oggetto di accesso agli atti, nei limiti delle normative statali e regionali vigenti.

### *Capo III*

#### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

#### Art. 10.

##### *Autorizzazione e criteri per il rilascio*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 14, per le quali la competenza è della Regione.


2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.

3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.

4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicando la conferenza di servizi di cui all'art. 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.

5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

6. Qualora la fase di verifica della procedura di VIA si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, con procedura a cura dello sportello unico per le attività produttive, secondo le





modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

7. Lo sportello unico per le attività produttive rilascia l'autorizzazione a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i soggetti individuati dall'art. 29, commi 2 e 3 a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 29, comma 5. Il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.

8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva resta comunque in capo all'amministrazione competente di cui al comma 1.

9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della rete Natura 2000 di cui alla l.r. n. 19/2009 sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della medesima legge.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla competente struttura delle amministrazioni di cui al comma 1 o dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 6, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
- b) salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e dei suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
- c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
- d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
- e) impegni assunti dal richiedente relativamente all'organizzazione produttiva e al recupero ambientale;
- f) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva, secondo i criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 39.

11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

12. Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

(Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). In tale ipotesi l'atto autorizzativo è emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla l.r. n. 45/1989.

13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:

a) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI-bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

#### Art. 11.

##### *Domanda di autorizzazione alla coltivazione delle cave*

1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, il rinnovo, la modifica e l'ampliamento relativi alla coltivazione delle cave, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla stessa sono definiti dal regolamento di cui all'art. 39.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna gli elaborati progettuali da allegare alla domanda al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità in ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle domande, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio.


#### Art. 12.

##### *Obblighi del richiedente*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art. 10, comma 10 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, ove necessarie, di collegamento della cava con le strade pubbliche;

b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività;



c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero;

d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

e) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti;

f) alla manutenzione delle opere di recupero ambientale fino alla liberazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 33;

g) alla costituzione di una congrua garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 33.

#### Capo IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON FABBISOGNO DI MATERIALI LITOIDI SUPERIORE A 900.000 METRI CUBI

#### Art. 13.

##### *Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche*

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di reperimento e di gestione dei materiali che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica definisce inoltre il quantitativo e la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, al fine del miglioramento delle loro condizioni ambientali.

2. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate.

3. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e quelli di cui al comma 1, nel rispetto della percentuale di utilizzo di materiali disponibili presso le cave di cui al comma 2, il piano di reperimento e di gestione

dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica contiene la previsione e la progettazione di cave di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità. In tale caso, dopo l'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito.

4. La distanza massima delle cave di cui al comma 2 e delle cave di prestito di cui al comma 3 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita in sede di conferenza di servizi, in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica, contestualmente all'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica.

5. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto dell'opera stessa e coerentemente con l'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione, ai fini della sua valutazione e approvazione.

#### Art. 14.

*Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica*

1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo è coerente con gli obiettivi di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale delle cave di cui al presente capo e l'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica sono rilasciate ai sensi dell'art. 10.

#### Art. 15.


*Decadenza dall'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche*

1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell'autorizzazione di cui all'art. 21 e di decadenza di cui all'art. 23, il titolare decade dall'autorizzazione stessa in caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è destinato.

#### Art. 16.

*Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata*

1. Se, per causa indipendente dal soggetto attuatore dell'opera pubblica, viene meno l'esigenza di destinare alla realizzazione dell'opera pubblica il materiale della cava autorizzata ai sensi del presente capo, la Giunta regionale provvede a dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche in previsione di un eventuale utilizzo dell'area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.



2. Nei casi di pubblico interesse, per fini di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l'ultimazione dell'intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell'autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell'autorizzazione, previo espletamento della procedura di VIA.

### Capo V

#### REGIME DI CONCESSIONE DELLE CAVE

#### Art. 17.

##### *Regime di concessione*

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:

a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale;

b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione della cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai contenuti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 39;

c) è decaduto dall'autorizzazione.

2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 39.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

4. Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione il canone di concessione annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria, aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il versamento viene effettuato per la prima volta entro quindici giorni dal rilascio della concessione mineraria e, successivamente, con cadenza annuale.

5. La durata della concessione è regolata secondo le modalità di cui all'art. 19.

#### Art. 18.

##### *Diritti dei privati in caso di concessione*

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo determinato dalla Giunta regionale.

2. Al proprietario del giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava e, se

necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'art. 45, comma 3 del regio decreto n. 1443/1927.

3. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono con le somme corrisposte al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E ALLE CONCESSIONI

#### Art. 19.

##### *Durata, rinnovo, proroga e modifica dell'autorizzazione e della concessione*

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.


2. La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui al comma 1 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:

a) per le cave registrate ai sensi del regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

3. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) la conferenza di servizi di cui all'art. 29, fatto salvo che la durata dell'autorizzazione non può superare il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica, può approvare progetti che prevedono un arco temporale di realizzazione superiore al limite di validità della suddetta autorizzazione paesaggistica, e comunque non superiore a quindici anni, definendo anche prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della l.r. n. 45/1989 possono essere riferiti all'intera durata dei progetti all'esame della conferenza di servizi.

4. Nel caso di cui al comma 3, a seguito della presentazione di domanda di rinnovo, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, accertato che la nuova domanda sia conforme al progetto già approvato ai sensi del medesimo comma e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.



5. Decorso il termine di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, acquisita l'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

6. La proroga di cui al comma 5 non si applica:

a) alle attività estrattive in regime di concessione;

b) alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi ai sensi dell'art. 13.

7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 29.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare alla domanda di proroga.

9. La proroga di cui al comma 5 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicistici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia finanziaria di cui all'art. 33.

10. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all'art. 29, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

11. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l'autorizzazione.

12. Le domande di autorizzazione di cui al comma 10, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:

a) ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;

b) a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 13.

13. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'art. 10.

14. Sono fatti salvi i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica per le attività estrattive situate in aree sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché l'eventuale necessità di espletamento

delle procedure di VIA per le modifiche rientranti nelle categorie A1 n. 11, A2 n. 25, B1 n. 28 e B2 n. 65 degli allegati alla l.r. n. 40/1998.

15. La Città metropolitana di Torino e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni territorialmente interessati.

16. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava, al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti finalizzati alla sicurezza richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo è presentato, per conoscenza, anche al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino.

#### Art. 20.

##### *Subingresso nella coltivazione*

1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa chiede alla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata alla domanda e la garanzia finanziaria di cui all'art. 33.

3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino agli eredi che ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.

#### Art. 21.

##### *Estinzione dell'autorizzazione e della concessione*

1. L'autorizzazione e la concessione cessano per:

a) scadenza del termine;

b) rinuncia;

c) decadenza;

d) revoca.



## Art. 22.

*Rinuncia*

1. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava, in caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino nelle forme previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, con proprio provvedimento stabilisce le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.

3. Per la concessione di cava, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare della concessione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.

4. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, è fatto divieto al titolare dell'autorizzazione e al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.

5. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava rinuncianti che apportano modifiche allo stato dei beni hanno l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino.

## Art. 23.

*Decadenza e revoca*

1. La struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e al rilascio della concessione ai sensi dell'art. 17 dichiara con apposito provvedimento la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione, se il titolare:

a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 per due anni consecutivi;

c) non ha ottemperato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 37.

2. La decadenza è altresì dichiarata, con apposito provvedimento, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di

cui al decreto legislativo n. 159/2011 o è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

3. La competente struttura regionale, con apposito provvedimento, dichiara inoltre la decadenza dalla concessione quando il concessionario:

a) non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro centottanta giorni dalla data di rilascio della concessione;

b) ha sospeso i lavori per oltre centottanta giorni senza autorizzazione della struttura regionale competente, salvo il caso di forza maggiore.

4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino dichiara la decadenza dall'autorizzazione e dalla concessione di cui ai commi 1 e 3 previo provvedimento di diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, agli adempimenti relativi all'eliminazione della causa di decadenza.

5. Il provvedimento di diffida di cui al comma 4 prescrive l'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3, lettere a) e b).

6. Con separato provvedimento, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino applica le sanzioni di cui all'art. 37.

7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione e al riconoscimento dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

## Art. 24.

*Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione*


1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione o di concessione sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.

## Art. 25.

*Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi*

1. Le opere e gli impianti fissi destinati a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente.

2. Lo sportello unico per le attività produttive interessato rilascia le necessarie autorizzazioni per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo, connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenze della stessa, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.



3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

#### Art. 26.

##### *Onere per il diritto di escavazione*

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

*a)* sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;

*b)* pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

*c)* argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

*d)* minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, euro 0,57 al metro cubo;

*e)* altri minerali di cava non compresi nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, euro 0,57 al metro cubo.

4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

5. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

*a)* in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;

*b)* in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;

*c)* in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione;

*d)* in caso di minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.

7. Gli introiti spettanti alla Regione, ai comuni, alla Città metropolitana di Torino, alle province e agli enti di gestione delle aree protette ai sensi del comma 6 sono finalizzati, nella misura di almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.


8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.L. 22 maggio 1924, n. 751) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.

10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

*a)* per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009;

*b)* per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.



## Art. 27.

*Diritti di segreteria*

1. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione delle cave, nonché di concessione delle cave sono a carico del richiedente.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 1, in relazione alla tipologia delle domande previste dalla presente legge e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.

## Art. 28.

*Obblighi informativi*

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all'art. 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il servizio esercenti minerari del sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 37, comma 4.

2. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province possono acquisire direttamente dai soggetti di cui al comma 1 ulteriori dati necessari per la pianificazione del settore estrattivo.

3. La Regione cura l'elaborazione dei dati di cui al comma 1 e rende disponibili le elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in conformità della normativa comunitaria, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'art. 3.

## Art. 29.

*Conferenza di servizi*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 e della concessione di cui all'art. 17, le strutture delle amministrazioni competenti indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990.

2. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino e delle province partecipano:

- a) un rappresentante dell'amministrazione responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante per ogni comune interessato;
- c) un rappresentante dell'unione montana, qualora siano interessati comuni montani;
- d) un rappresentante della Regione.

3. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Regione partecipano, oltre ai rappresentanti di cui al comma 1, anche un rappresentante della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata e un rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta a gestione regionale se il progetto interessa anche solo parzialmente l'area protetta, le relative aree contigue o le zone naturali di salvaguardia.

4. Alla conferenza di servizi indetta dallo sportello unico per le attività produttive partecipano i soggetti di cui ai commi 2 e 3, a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1.

5. Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza di servizi, in relazione al tipo di vincolo, partecipano:

a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) un rappresentante dell'ente competente in merito all'autorizzazione ai sensi della l.r. n. 45/1989;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti gestori di pubblici servizi competenti per la formulazione di specifici pareri o autorizzazioni.

6. Se il responsabile del procedimento lo ritiene opportuno, in relazione all'interesse pubblico di cui risultano portatori, alla conferenza di servizi sono ammessi anche i soggetti pubblici interessati al progetto e i privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

7. Fermo restando quanto previsto in ordine alla composizione della conferenza di servizi dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, alla conferenza di servizi partecipano i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. n. 40/1998.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

*Capo VII*

## RECUPERO DEI SITI ESTRATTIVI

## Art. 30.


*Recupero ambientale*

1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. Il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente:

a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stazionali;



c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

3. Qualora non fosse possibile il recupero nelle forme di cui al comma 2, ferma restando la sistemazione idrogeologica di cui al comma 2, lettera a), il progetto di recupero ambientale prevede:

a) un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi agricoli, naturalistici o forestali anche diversi da quelli di cui al comma 2;

b) finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale.

4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione, se morfologicamente e progettualmente possibile, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione.

5. È fatto divieto di usare il terreno vegetale derivante dalla scopertura per finalità diverse da quelle previste al comma 2, lettera b).

6. L'eventuale riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area ove si è svolta l'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE). Il riempimento dei vuoti di cava è inoltre consentito con l'utilizzo dei materiali previsti dalle norme statali vigenti e secondo le relative procedure autorizzative.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che definisce gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela della qualità delle acque sotterranee;

b) precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente;

c) qualità dell'ambiente;

d) tutela della salute umana;

e) tracciabilità dei materiali conferiti e, ove necessario, loro localizzazione.

#### Art. 31.

##### *Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi*

1. Il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, il cui progetto comporta asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Ai siti estrattivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Se il progetto di cui al comma 1 interessa aree protette, aree contigue o zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 19/2009 e l'ente di gestione dell'area protetta intende eseguire direttamente, o affidando a terzi,

a norma di legge, opere di recupero finale, in particolare la sistemazione naturalistica con semine e messa a dimora di materiale vegetale, il medesimo ente stipula una convenzione con il richiedente, con la quale l'ente di gestione si impegna all'esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e il richiedente si impegna a versare all'ente di gestione una cifra pari al doppio della quota, spettante all'ente di gestione stesso, dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area, compresa la stesura del terreno vegetale.

#### Art. 32.

##### *Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale*

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini di cui al comma 1, effettua un sopralluogo del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze.

3. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, in base all'esito del sopralluogo di cui al comma 2, provvede a svincolare, secondo la sequenza necessaria, la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 33 e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero diffida il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione o di concessione entro un congruo termine. La mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida entro i termini in essa previsti comporta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.


4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, escute la garanzia finanziaria prestata e la utilizza per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

5. Dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

#### Art. 33.

##### *Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo*

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione





competente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.

2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta regionale e inseriti nel prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3.

3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche.

4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.

5. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I categoria ai sensi del regio decreto n. 1443/1927.

#### Capo VIII

##### VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO

#### Art. 34.

##### *Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali*

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d'intesa con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette, all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e museali, nonché del riutilizzo dei vuoti sotterranei. La valorizzazione può essere riferita anche a singole sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale. Per il raggiungimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione, la Regione promuove il partenariato tra l'ente pubblico e il soggetto privato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione dei siti dismessi e abbandonati di cui al comma 1, la Regione può conferire l'autorizzazione o la concessione mineraria al comune o ad un soggetto privato conformemente alle leggi che disciplinano l'attività di cava e di miniera. L'autorizzazione o la concessione mineraria rilasciate non hanno titolo oneroso per il soggetto destinatario.

3. L'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree oggetto di attività estrattiva sia in aree recuperate. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma

possono essere considerati a scomputo dell'onere per il diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti alla Regione o all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio ai sensi dell'art. 26.

4. Nel regolamento di cui all'art. 39, comma 1 sono definiti i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, per la cui istruttoria viene convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso.

#### Capo IX

##### DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI

#### Art. 35.

##### *Disciplina degli incarichi professionali attribuiti al personale degli enti territoriali*

1. Il personale della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province cui sono stati attribuiti incarichi nel settore dell'attività estrattiva, dei servizi di vigilanza e della polizia mineraria non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori per attività in ambito estrattivo. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

#### Capo X

##### VIGILANZA, SANZIONI, POLIZIA MINERARIA

#### Art. 36.


##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sulle cave è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

2. Per garantire la vigilanza di cui al comma 1, con provvedimenti della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti:

a) un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte;

b) un servizio di vigilanza sulle attività estrattive, per ogni ATO di cui all'art. 3, comma 3 e per la Città metropolitana di Torino, per le attività autorizzate rispettivamente dalle province e dalla Città metropolitana di Torino.



3. I servizi di vigilanza di cui al comma 2 hanno il compito di verificare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con l'atto di autorizzazione o di concessione.

4. Se la Città metropolitana di Torino o le province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive. In tale caso, fino all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, gli oneri spettanti alla Città metropolitana di Torino o alle province di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.

5. Ogni servizio di vigilanza sulle attività estrattive è costituito da almeno tre membri con competenze in ambiente ambientale e geologico.

6. L'attività di vigilanza assicurata dai servizi di vigilanza sulle attività estrattive di cui al comma 2 è garantita attraverso il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana di Torino o le province, che svolge tali attività anche in maniera non esclusiva.

7. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti le cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.

8. I servizi di vigilanza sulle attività estrattive possono richiedere, in caso di necessità, l'assistenza della polizia mineraria, della pubblica autorità, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'azienda sanitaria locale e dei comuni interessati dai provvedimenti di autorizzazione.

9. La Regione promuove protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine di coordinare e di rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.

10. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.

11. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province pianificano l'attività ispettiva annuale.

#### Art. 37.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque compie attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cinquanta volte l'onere per il diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 20.000,00. La struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima

consentite dal provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.

3. Per le violazioni di cui al comma 2, la struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di cui all'art. 23, comma 4. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, la struttura competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 28, al titolare dell'autorizzazione o della concessione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi.

6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è sempre fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dalla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Scaduti tali termini, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 38.

##### *Polizia mineraria*

1. La Regione esercita le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).


#### Capo XI

##### DISPOSIZIONI ATTUATIVE

#### Art. 39.

##### *Disposizioni attuative*

1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale, contemperati agli interessi economici derivanti dall'attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.

3. Il regolamento definisce, in particolare:

a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;

b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;

c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;

d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;

e) i contenuti dei progetti di cui all'art. 34 finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;

f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui agli articoli 8 e 43.

## Capo XII

### CLAUSOLA VALUTATIVA

#### Art. 40.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all'art. 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 10, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di avanzamento dei lavori di redazione, approvazione, attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAE;

b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAE, approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 4;

c) il quadro delle autorizzazioni vigenti all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, di quelle richieste e non rilasciate, nonché di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 14 e delle concessioni di cui all'art. 17;

d) una descrizione delle attività svolte relative alla realizzazione del recupero e della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, nonché delle azioni realizzate per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;

e) una sintesi delle attività dei servizi di vigilanza sulle attività estrattive;

f) le azioni di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 36, comma 10;

g) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'art. 45.

## Capo XIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

#### Art. 41.

##### *Modifica dell'art. 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23*


1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è sostituita dalla seguente: «*b*) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.».

#### Art. 42.

##### *Applicazione delle norme previgenti e disposizioni in materia di torbiere*

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui al regio decreto n. 1443/1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato le strutture della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province per le rispettive competenze.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.



3. La Cava Madre di Candoglia, sita nel territorio del comune di Mergozzo ed utilizzata esclusivamente per l'estrazione del marmo occorrente per il ripristino del Duomo di Milano, non è soggetta al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 e la relativa autorizzazione di cui all'art. 10 è di competenza della Regione. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, esercente l'attività di estrazione del marmo, è tenuta a presentare gli elaborati progettuali al fine di consentire l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 5.

#### Art. 43.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.

2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla conformità urbanistica degli interventi. Fino a tale data, viene comunque assegnata l'efficacia prescrittiva, come applicata ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi contenute nei PAEP vigenti. Per tutte le autorizzazioni e concessioni da rilasciare per interventi localizzati in tali perimetrazioni non è necessaria la procedura di variante urbanistica, mentre al di fuori dei poli già individuati, in caso di necessità di variante allo strumento urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

5. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge.

6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'art. 29.

7. Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. n. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.

8. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015 rimane di competenza dei medesimi.

#### Art. 44.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), ad esclusione dell'art. 5;

b) la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);

c) la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell'art. 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);

d) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 30 (Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 in materia di cave e torbiere);

e) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 28 (Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);

f) la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), ad esclusione dell'art. 2, comma 2;


g) il comma 2 dell'art. 27 e gli articoli 28-bis, 30 e 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

h) gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 «Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

i) l'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

j) l'art. 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»);

k) l'art. 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);



l) l'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie);

m) gli articoli 36, 37, e 38 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

n) il comma 3 dell'art. 2, il comma 8-bis dell'art. 13, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), i-bis), i-ter), l), o) del comma 1 dell'art. 22, la lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);

o) la voce «Attività estrattive» dell'allegato A alla legge regionale n. 23/2015;

p) l'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

q) il comma 8 dell'art. 3 e l'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 5 della legge regionale n. 69/1978;

b) l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 30/1999.

#### Art. 45.

##### *Norma finanziaria*

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, nel biennio 2017-2018, si prevede una spesa corrente annua pari a euro 620.000,00, in termini di competenza, per il 2017 e per il 2018, in oneri per la realizzazione del PRAE di cui all'art. 4 quantificati in euro 600.000,00, in oneri per la fruizione turistica, ricreativa e culturale di cui all'art. 34 quantificati in euro 20.000,00, iscritti nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle risorse della medesima missione e del medesimo programma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 novembre 2016

CHIAMPARINO

16R00572

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 novembre 2016, n. 0214/Pres.

**Regolamento di modifica del "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 19.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 30 novembre 2016)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);


Visto, in particolare, l'art. 10 della medesima legge regionale, ai sensi del quale la Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) e dispone a suo favore un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 019/Pres., recante «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto l'art. 6, comma 41, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale «al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole: «che arricchiscono l'offerta formativa delle scuole», sono aggiunte le parole: «, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti ad enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata»;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 019/Pres./2016 alle disposizioni modificate ed introdotte con il citato art. 6, comma 41, lettera b), della legge regionale n. 14/2016;



Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2061 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della regione 1° febbraio 2016, n. 19»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 19», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica del «Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 19.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016, le parole: «tra il 1° gennaio ed», sono sostituite dalla parola: «entro», e le parole: «Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 3, lettera b-bis), per gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1-bis, sono presentati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC).»

Art. 2.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 19/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) per gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1-bis, relazione illustrativa contenente le caratteristiche tecniche, quadro economico e cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione, degli interventi da realizzare;»

Art. 3.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 19/2016, il numero: «70», è sostituito dal numero: «100».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 19/2016 sono abrogati.

Art. 4.

*Abrogazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016 è abrogato.

Art. 5.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 19/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b bis) la relazione riepilogativa degli interventi previsti dall'art. 12, comma 1-bis, realizzati dal soggetto beneficiario.»

Art. 6.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 19/2016, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì ammissibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di adeguamento tecnologico e di messa in sicurezza della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito dell'ERT o appartenenti ad enti locali associati all'ERT, nonché le spese tecniche relative a tali interventi.»


Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00072



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 28.

**Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di protezione civile e di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 - Parte I - del 25 novembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9  
(ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*b-bis*) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta regionale;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede:

*a)* alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Città metropolitana di Genova, delle mappe di rischio di cui all'art. 17, nonché all'attuazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti alla elaborazione e all'aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica;

*b)* ad assicurare supporto alle attività regionali di protezione civile, a fornire i servizi urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, garantendo per queste strutture una reperibilità continuativa;

*c)* a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità, definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le località più gravemente danneggiate e gli interventi di massima priorità e a trasmettere immediatamente le informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile;

*d)* a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle mappe di rischio.

Le attività di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.».

#### Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2000*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


#### «Art. 4.

*Competenze delle province e della Città metropolitana*

1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all'organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le province e la Città metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la difesa del suolo, di cui all'art. 3, comma *2-bis*, della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica.

3. Le province e la Città metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalità disponibili, nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM) di cui all'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del-



la Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le province, la Città metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari all'assolvimento delle attività previste dall'art. 3 e dal presente articolo, al fine di supportare i prefetti per le attività di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

a) alla lettera b) le parole: «al Centro Provinciale di Emergenza e alla Struttura regionale della Protezione Civile» sono sostituite dalle seguenti: «alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alla Protezione civile regionale»;

b) alla lettera c) dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «, anche con elementi partecipativi della cittadinanza.»;

c) alla lettera g) le parole: «il Centro Operativo Provinciale di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture - uffici territoriali del Governo e la Protezione civile regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza,» sono soppresse.

#### Art. 4.

##### *Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 9/2000*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) la formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;

f-ter) il monitoraggio dello stato di predisposizione della pianificazione di emergenza a livello comunale;

f-quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche a mezzo di enti di ricerca operanti sul territorio e di riconosciuta competenza, al fine di migliorare le capacità di previsione, nowcasting e monitoraggio a piccola scala.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2000*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e di allarme» sono soppresse e le parole «Meteoidrologico della Regione Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di altra proprietà» sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte del Presidente della Giunta regionale e nell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza, rispettivamente per gli eventi di cui all'art. 2, lettere b) e c), della legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni.».

4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«f) nell'attivazione e gestione del volontariato regionale di protezione civile in raccordo con i CCS e con i COM di cui all'art. 4, comma 3;».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A supporto delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si avvale del CFMI - PC presso l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2-ter. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 sono previsti:

a) la reperibilità, costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, di personale adeguatamente formato e preparato per svolgere le necessarie attività;


b) il presidio della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all'art. 13, organizzato per turni di servizio.».

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 9/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «I Comuni e le Province interessate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le province, la Città metropolitana e la Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «I Comuni e le Province» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le province, la Città metropolitana e la Regione».





## Art. 7.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le parole: «, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

b) la parola: «istituisce» è sostituita dalle seguenti: «può istituire».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente: «decreto».

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e può procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale a tempo determinato mediante modalità previste dalle vigenti disposizioni per fronteggiare i carichi di lavoro derivanti dagli eventi emergenziali».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini della gestione delle emergenze di protezione civile sono istituite la Sala Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l'Unità di Crisi Regionale (UCR).

3-ter. La SOR è istituita presso il settore regionale competente in materia di protezione civile quale luogo tecnico di raccordo e comunicazione delle attività di protezione civile. La SOR costituisce presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione degli enti, delle autorità, degli organismi, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche interessate ed è dotata di personale qualificato, organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi che interessano le aree antropizzate, la SOR si raccorda operativamente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni, secondo specifiche procedure approvate dalla Giunta regionale.

3-quater. Ai fini della gestione dell'evento previsto o in corso e sulla base delle disposizioni in materia di funzionamento della SOR, la stessa può essere integrata a costituire la SORI:

a) dal restante personale della struttura regionale di protezione civile, su disposizione del dirigente;

b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato dallo stesso;

c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti o corpi esterni alla Regione, le cui competenze sono necessarie alla gestione dell'evento su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato dallo stesso.

3-quinquies. L'UCR è composta dai direttori generali della Regione o loro delegati, dalle agenzie e dalle società partecipate regionali che, in relazione agli eventi, concorrono a garantire la migliore risposta per fronteggiare l'emergenza. In caso di necessità, l'UCR può essere integrata dai rappresentanti di altri enti, Università e istituti scientifici e di ricerca.

3-sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle attività delle strutture di cui al presente articolo e, in particolare, sono definiti:

a) la dotazione di personale necessaria a garantire il servizio della competente struttura regionale di protezione civile, in ordinarietà e in emergenza;

b) i profili professionali idonei allo svolgimento delle mansioni e compiti richiesti per le diverse tipologie di rischio;

c) i rapporti di coordinamento per la partecipazione delle altre strutture regionali necessarie alla gestione delle emergenze presso la SORI.

3-septies. La Regione:

a) garantisce che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzo proprio, sia coperto da apposita polizza assicurativa;

b) garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse necessarie alla remunerazione del lavoro straordinario previsto dalla contrattazione collettiva.

3 octies. Nel caso vengano istituiti da parte del Prefetto territorialmente competente Centri Operativi a livello provinciale e sia richiesto alla Regione il concorso alle attività di coordinamento di una o più funzioni di supporto, con le modalità di cui ai commi 3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con personale dotato della necessaria professionalità.»


## Art. 9.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9/2000*

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione si avvale della SOR, della SORI e dell'UCR istituiti ai sensi dell'art. 13 e, a livello provinciale, dei CCS e dei COM di cui all'art. 4, comma 3,».

3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalla seguente: «attivati».



4. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le parole: «definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1,» sono soppresse;

b) la parola: «prevedendo» è sostituita dalla seguente: «prevede»;

c) dopo le parole: «Vigili del Fuoco» sono inserite le seguenti: «e delle altre strutture operative».

5. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

a) dopo la parola: «Centri» è inserita la seguente: «provinciali»;

b) alla lettera c) dopo la parola: «competenza» sono aggiunte le seguenti: «a livello provinciale».

6. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «operativi» è sostituita dalla seguente: «provinciali».

7. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e» sono soppresse.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9/2000*

1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».

2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».

3. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 9/2000*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».

#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2000*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 21.

##### *Organizzazione del volontariato di protezione civile*

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente

attività di formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e criteri sulla base dei quali si articola il sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, prevedendo le modalità e i contenuti sui quali si svolgono appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative.

3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in:

- a) formazione di primo livello;
- b) formazione di secondo livello;
- c) formazione specialistica;
- d) formazione continua;
- e) formazione dei formatori.

4. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché specialisti esterni.

5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c) ed e), la Regione può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica e operativa della Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e per gli ambiti disciplinari per cui è centro di competenza del dipartimento di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei ministri.


6. Ai volontari idonei viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.

7. La Regione identifica il volontariato di protezione civile con apposite insegne e distintivi. I volontari facenti parte della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa di protezione civile, adottata con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Regione organizza, secondo gli standard operativi definiti dal Dipartimento nazionale della protezione civile, la Colonna Mobile Regionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, costituita da squadre di soccorritori, mezzi, attrezzature e moduli specialistici con prestazioni, caratteristiche e dotazioni adeguate a interventi in ambito regionale o sovra regionale, definendone la dotazione, le modalità di allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego.

9. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede all'individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.

10. La Giunta regionale approva le modalità per l'elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente.



11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato.»

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 9/2000*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologici» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici».

2. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza,» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il volontariato locale opera nell'immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di protezione civile o del centro operativo comunale.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le attività connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi il volontariato opera secondo le disposizioni contenute nel Piano regionale di cui all'art. 3 della legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni.»

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 9/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Centro Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all'art. 4, comma 3».

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Centro Operativo Regionale, dai CCS e dai COM».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per gli adempimenti connessi al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, secondo le disponibilità di bilancio, ai sensi del decreto interministeriale del 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del decreto del Capo Dipartimento di Protezione civile del 12 gennaio 2012.»

4. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali, iscritti all'elenco di cui all'art. 20, un contributo annuale per le spese sostenute in relazione alle loro attività in emergenza, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale.»

5. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all'acquisto delle dotazioni della Colonna Mobile Regionale, sentiti i rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile.»

#### Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORGANISMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE)

#### Art. 15.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e di previsione meteoidrologica» sono sostituite dalle seguenti: «, previsione meteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro Funzionale Meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI - PC) di cui all'art. 38».

2. Alla lettera *j*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Centro Funzionale Meteoidrologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI - PC)» sono sostituite dalle seguenti: «CFMI - PC».

#### Art. 16.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006*

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*e*) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attività della regione, come individuati con provvedimento della Giunta regionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse;»



2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Presso l'ARPAL sono, altresì, svolte dal CFMI - PC le attività meteoidrogeologiche e di allertamento.»

Art. 17.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006*

1. Alla rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «Meteoidrogeologico».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico» è sostituita dalle seguenti: «meteoidrogeologico e di allertamento».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciali» e le parole: «poste funzionalmente alle proprie dipendenze» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o consorziati ovvero le Comunità montane» sono soppresse.

Art. 19.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dei Dipartimenti provinciali» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un dirigente dell'ARPAL;»;

b) la lettera e) è abrogata.

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o del Direttore provinciale dell'ARPAL» sono soppresse.

Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

*Strutture e funzioni dell'ARPAL*

1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica

e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro assegnate.

2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 19.

3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l'espletamento delle seguenti attività d'interesse della Regione:

a) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;

b) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi idrici;

c) attività relative alla geologia e idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e la manutenzione della rete di monitoraggio REMOVER, nonché le verifiche nell'ambito delle attività estrattive;

d) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria della Regione;

e) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;

f) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti;

g) gestione della rete ondometrica regionale;

h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;

i) funzioni di supporto all'Autorità ambientale regionale di cui all'art. 12.

4. Presso ARPAL opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare) e successive modificazioni e integrazioni.


5. ARPAL, in qualità di soggetto designato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e successive modificazioni e integrazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre il piano regionale di ispezioni;

b) effettuare le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla base del piano di cui alla lettera a);

c) si esprime relativamente all'individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti;

d) fornisce alla regione, per il successivo invio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni;



e) provvede agli adempimenti di cui all'art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 105/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

6. La Giunta regionale approva il piano regionale di ispezioni, a stralcio del Programma regionale di cui all'art. 27 e definisce le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale.».

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la struttura complessa regionale dell'» e la parola «operativa» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale 20/2006*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) la nomina dei dirigenti responsabili di struttura;».

2. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni, rinnovabile.».

#### Art. 23.

##### *Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Direttori dei Dipartimenti provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti delle strutture».

2. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le attività dei Direttori di Dipartimento provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività tecnico-scientifica delle strutture».

#### Art. 25.

##### *Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2006*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 26.

##### *Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 20/2006*

1. Il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, nonché ai controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell'apposita tariffa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfettizzato, anche in relazione a standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attività interessati.».

#### Art. 27.

##### *Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e» sono soppresse.

#### Art. 28.

##### *Modifica alla rubrica del Titolo IV*

1. Alla rubrica del Titolo IV, la parola: «METEOROLOGICA» è sostituita dalla seguente: «METEOROLOGICA».

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 20/2006*

1. Alla rubrica dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico».


2. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le parole «Il CFMI-PC» sono sostituite dalle seguenti: «Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)»;

b) sono aggiunte in fine le parole: «Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti competenti».

3. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) dopo la parola: «Funzionali» è inserita la seguente: «Decentralizzati»;



b) dopo la parola: «Civile» sono inserite le seguenti: «; il CFMI-PC è organizzato all'interno di ARPAL»;

c) la parola: «organizzativa» è soppressa e la parola: «meteoidrologici» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici».

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologici» è sostituita dalla parola: «meteoidrogeologici».

5. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico».

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 20/2006*

1. All'allegato A della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) al punto 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alle lettere a) ed e) la parola: «meteoidrologico» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologico»;

2. alla lettera c), la parola: «meteoidrologici» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologici»;

b) al punto 3 dopo la parola: «incidenza», sono aggiunte le seguenti: «di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e in genere nel campo ambientale e della difesa del suolo di competenza regionale»;

c) al punto 5 della lettera g) la parola: «meteoidrologica» è sostituita dalla seguente: «meteoidrogeologica»;

d) al punto 7 la lettera c-bis) è soppressa.

#### Art. 31.

##### *Modifica all'allegato B della legge regionale n. 20/2006*

1. La lettera k) del punto 1 dell'allegato B della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

#### Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999 N. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

#### Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 72-quaterdecies della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).*

1. L'art. 72-quaterdecies della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

##### *« Art. 72-quaterdecies Sanzioni*

1. L'inosservanza delle disposizioni relative agli impianti di teleradiocomunicazioni e alle linee e impianti elettrici di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.500,00 ad euro 10.000,00:

1) per l'installazione e la modifica di impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j), senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 5, all'art. 10, comma 1, lettera d), all'art. 11, comma 1, o a condizioni o modalità difformi da quanto dichiarato;

2) per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis e 4, e all'art. 9, comma 2;

b) da euro 500,00 ad euro 5000,00:

1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;

2) per il mancato invio dei dati relativi agli impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j) senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6, e all'art. 10, comma 1 ter;

c) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 per la mancata comunicazione nei casi di installazioni di impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, nonché per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 72-sexies, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.



3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL, secondo le procedure della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.».

Art. 33.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) su richiesta del responsabile del procedimento.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 34.

*Norma finale*

1. ARPAL adegua le proprie strutture alle modifiche organizzative di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 novembre 2016

TOTI

*(Omissis).*

17R00020

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2016, n. 79/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 23 novembre 2016)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, l'art. 19, comma 1 e l'art. 48;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 settembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 1104;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è stata modificata con legge regionale 2 agosto 2016, n. 50, che, tra le altre cose, ha sostituito l'art. 48 sui contenuti obbligatori del regolamento di attuazione;

2. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale 61/R/2010 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;

3. nella definizione dei requisiti, sia di autorizzazione che di accreditamento, si è tenuto conto della normativa nazionale vigente ed, in particolare, del decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 (Re-



golamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);

4. è opportuno attivare il sistema di accreditamento di eccellenza solo successivamente alla completa attuazione del sistema di accreditamento istituzionale, già di per sé particolarmente innovativo: per tale motivo i requisiti di qualità ed i correlati indicatori di valutazione e le modalità per l'attribuzione dell'accredimento di eccellenza saranno definiti in un successivo atto della Giunta regionale;

5. i requisiti organizzativi di livello aziendale per l'accredimento istituzionale sono individuati per delineare un sistema di strutture conforme ai nuovi assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale;

6. è necessario prevedere, anche ai fini della semplificazione amministrativa, una modalità alternativa di presentazione della domanda di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie private che consenta anche la manifestazione della volontà a procedere, successivamente, alla presentazione della domanda di accreditamento istituzionale;

7. si ritiene opportuno prevedere, per le strutture sanitarie private che non dichiarano di voler presentare successiva domanda di accreditamento, l'individuazione dei requisiti complessivi che ne comprendano, anche, alcuni propri dell'accredimento ritenuti, comunque, necessari per la qualità delle prestazioni erogate e per la garanzia e la sicurezza del paziente;

8. è necessario prevedere, per le strutture sanitarie private che optano per la presentazione sia della domanda di autorizzazione che di accreditamento, un unico modello per la richiesta di parere di compatibilità e funzionalità;

9. l'individuazione del processo assistenziale, oggetto dell'accredimento, con riferimento alle strutture organizzative funzionali che lo compongono è effettuata in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

10. è individuata nel 100 per cento la percentuale di requisiti organizzativi di livello aziendale e nel 70 per cento la percentuale di raggiungimento dei requisiti di processo richiesti per ottenere il rilascio dell'accredimento istituzionale in quanto la loro combinazione è ritenuta in grado di garantire sia il raggiungimento di un adeguato livello di qualità e sicurezza sia un'autonomia nella definizione degli aspetti prioritari;

11. la presenza delle diverse professionalità nel gruppo tecnico regionale di verifica e nel gruppo tecnico regionale di valutazione in grado di fornire l'integrazione fra le competenze teoriche e di esperienza nel settore è assicurata dalla costituzione e dallo scorrimento delle due graduatorie, approvate a seguito di specifici avvisi di selezione pubblica, che costituiranno l'elenco regionale dei verificatori e l'elenco regionale dei valutatori;

12. è necessario, per evitare conflitti di interesse, disciplinare i casi di membri del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione che abbiano in corso o avuto nel passato rapporti professionali con enti e soggetti del sistema di accreditamento sanitario;

13. è necessario prevedere delle norme transitorie in grado di traghettare le strutture sanitarie toscane all'interno del nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

14. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Si approva il presente regolamento:

### Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 ed articolo 48, legge regionale n. 51/2009)*

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 1, comma 2, 19, comma 1 e 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), disciplina:

a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;

b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;

c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali;

e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività;

f) le modalità per l'individuazione dei processi assistenziali;

g) i requisiti organizzativi di livello aziendale per l'accredimento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti titolari di studi;

h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accredimento istituzionale per le strutture sanitarie e dei professionisti titolari di studi;


i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione nonché le ipotesi di astensione dei suoi componenti;

j) il termine per la costituzione del gruppo tecnico regionale di verifica;

k) l'individuazione delle dimensioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 51/2009;

l) le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente.

2. Le dimensioni di cui al comma 1, lettera k), sono contenute nell'allegato D.





## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

*a)* per processo, la sequenza strutturata di attività sanitarie omogenee per scopo, aggregabili anche per specifiche fasi, tra loro logicamente correlate e riferibili a variabili organizzative, nonché all'ambiente di erogazione;

*b)* per percorso, il piano multidisciplinare ed interprofessionale, relativo ad una specifica categoria di pazienti, che esplicita la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, definita sulla base di raccomandazioni riconosciute.

## Art. 3.

*Modalità di individuazione dei processi assistenziali (articolo 48, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 51/2009)*

1. I processi vengono individuati, con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento all'ambito clinico-assistenziale al quale è correlata una diversa catena assistenziale, composta dalle attività cliniche ed organizzative atte a risolvere una determinata problematica di salute e che corrispondono alle linee di produzione primarie delle organizzazioni sanitarie.

2. Ogni processo, in relazione alla complessità organizzativa, legata sia ai volumi di attività che ad aspetti logistici, può essere suddiviso, ai fini della attestazione di cui all'art. 27, in una o più fasi.

3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed alle sue fasi e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad una sua fase.

4. L'unità organizzativa ha un responsabile formalmente nominato, è un centro di responsabilità e partecipa al processo di budget; l'unità organizzativa, inoltre, afferisce ad una struttura organizzativa funzionale (area dipartimentale o dipartimento) o, in alternativa, afferisce direttamente alla direzione sanitaria od al responsabile di zona.

*Capo II*

## STRUTTURE SANITARIE

*Sezione I*

## STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

## Art. 4.

*Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (articolo 3 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 51/2009, sono tenute al rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A.

*Sezione II*

## STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione (articolo 4 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata presenta istanza di autorizzazione al comune ove ha sede la struttura.

2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata può, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al comune, manifestare la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale.

3. Nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto interessato, acquisisce dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilità che quello di funzionalità.


## Art. 6.

*Modalità di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti (articolo 6 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo tecnico regionale di verifica, sui requisiti definiti in relazione all'opzione espressa dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione secondo le seguenti modalità:

*a)* verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B per le strutture che abbiano optato per la sola domanda autorizzativa;

*b)* verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A per le strutture che abbiano manifestato la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento.



## Art. 7.

*Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):

- a) le variazioni del direttore sanitario;
- b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
- c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura;
- d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;
- e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura;
- f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
- g) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);
- h) la definitiva cessazione dell'attività;
- i) con periodicità triennale la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti.

2. È inoltre tenuto a:

- a) verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- b) assicurare la presenza del direttore e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento.

## Art. 8.

*Compiti del direttore sanitario o tecnico (articolo 11 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Al direttore sanitario viene affidata la direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura al fine di assicurare la continuità ed il collegamento tra le diverse componenti professionali ed, in particolare, tra le esigenze clinico assistenziali e quelle amministrativo gestionali, attraverso specifiche funzioni che devono essere calate nelle specifiche realtà; il direttore collabora, altresì, all'attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale per la sicurezza del paziente e l'implementazione del sistema della qualità.

2. Nelle strutture di ricovero pubbliche e private il direttore sanitario svolge compiti e funzioni di direzione medica del presidio ospedaliero, in particolare: sviluppo e controllo della logistica degli ambienti sanitari; tutela dell'igiene degli ambienti; coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri; gestione dei provvedimenti da applicare in caso di malattie infettive diffuse; controllo delle infezioni ospedaliere; organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità; organizzazione e controllo dei servizi alberghieri e della ristorazione ospeda-

liera; gestione della documentazione clinica in relazione all'accettazione amministrativa dei pazienti ricoverati; corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; verifica ed analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all'utenza; adempimenti in materia di farmacovigilanza ed attività relative alla polizia mortuaria previste dalle norme vigenti.

3. Nelle strutture sanitarie ambulatoriali e residenziali private il direttore sanitario favorisce l'integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; la verifica e l'analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all'utenza. Cura la redazione e l'applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria. Fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e controlla l'applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. È garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.

4. Nelle tipologie di strutture ove è prevista la direzione affidata anche a professionista non medico il direttore assicura la responsabilità complessiva della struttura e, nello specifico, l'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e vigila sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale impiegato. Cura la redazione e l'applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura ed è garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate e del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.


## Art. 9.

*Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico è garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività:

a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonché diurno per acuti e le strutture residenziali per la continuità ospedale territorio, la presenza del direttore medico è garantita dal lunedì al venerdì con il seguente impegno orario settimanale:

- 1) posti letto fino a 50: almeno 18 ore;



2) posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore;

3) oltre 100 posti letto: tempo pieno;

b) la presenza del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 25 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi;

c) per le strutture residenziali in fase post-acuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche e le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, la presenza del direttore tecnico è soggetta ai seguenti vincoli orari:

1) 12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60, eccetto le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a 30 ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura;

2) 18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra 61 e 100.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, per le quali non si prevede obbligo di orario.

3. La funzione del direttore sanitario o tecnico è comunque assicurata per tutto l'arco della settimana, anche attraverso la contattabilità, al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità.

4. La funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

### Sezione III

#### STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

#### Art. 10.

*Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo 15 della legge regionale n. 51/2009)*

1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l'attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009 è accompagnata dall'attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici.

2. Per ampliamento dell'attività si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell'attività si intende la modifica di attività sanitarie già comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 51/2009.

3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede all'integrazione del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV, laddove necessario.

### Sezione IV

#### SERVIZI TRASFUSIONALI, UNITÀ DI RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI

#### Art. 11.

*Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue ed emocomponenti, nonché dei servizi trasfusionali (articolo 6-bis e articolo 15 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento sono effettuati, sia in riferimento ai servizi trasfusionali sia in riferimento alle unità di raccolta sangue ed emocomponenti, in ragione della responsabilità tecnica del servizio di riferimento.

### Capo III

#### STUDI PROFESSIONALI

#### Sezione I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 12.

*Ambito di applicazione (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.

#### Sezione II

#### PRESTAZIONI EROGABILI NEGLI STUDI MEDICI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI CHIRURGIA E DI ENDOSCOPIA E NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

#### Art. 13.

*Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)*

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.



2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:

a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;

b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.

#### Art. 14.

*Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)*

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente.

2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

#### Art. 15.

*Studi odontoiatrici (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)*

1. Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

#### Sezione III

CRITERI PER LA DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI INVASIVE E DI MINORE INVASIVITÀ

#### Art. 16.

*Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività (articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 51/2009)*

1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

a) non apertura chirurgica delle sierose;

b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;

c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;

d) previsione di non significativo dolore post-procedura.

2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività individuate al comma 1.

#### Art. 17.

*Elenco delle prestazioni di minore invasività (articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16, comma 1 sono individuate nell'allegato C tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasività.

2. Le prestazioni di piccola chirurgia o procedure terapeutiche e di diagnostica non radiografica non esplicitate nell'elenco di cui al comma 1 sono individuate con atto del dirigente del settore regionale competente, previo parere dell'organismo regionale competente in materia di governo clinico.

#### Sezione IV

STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

#### Art. 18.

*Studi professionali soggetti ad autorizzazione (articolo 17 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 13, 14 e 15 che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'art. 17.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.

#### Art. 19.

*Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge regionale n. 51/2009)*


1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 13, 14, e 15 che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell'allegato C.

2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici ove l'esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.

#### Art. 20.

*Attività libera (articolo 48, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 51/2009)*

1. L'attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica può essere esercitata in forma libera.



## Art. 21.

*Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (articolo 18 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'allegato C.

## Art. 22.

*Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 18 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato C.

## Sezione V

## ADEMPIMENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

## Art. 23.

*Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009:

- a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività;
- b) la temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
- c) la definitiva cessazione dell'attività.

2. Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.

3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.

## Capo IV

## ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

## Art. 24.

*Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l'accredimento istituzionale nei casi di costituzione di nuovi processi assistenziali così come previsto dall'art. 3.

2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, l'accredimento nei casi di modifica dei processi assistenziali già esistenti.

## Art. 25.

*Accreditamento delle strutture private (articolo 29 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le strutture sanitarie private richiedono l'accredimento istituzionale con riferimento ai processi assistenziali così come previsto dall'art. 3.

2. Nella fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 2, la presentazione della domanda di accreditamento istituzionale deve pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata la domanda di accreditamento, il settore regionale competente provvede ad effettuare, attraverso il gruppo tecnico regionale di verifica, un'ulteriore verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato B.

## Art. 26.

*Requisiti per l'accredimento delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 30 della legge regionale n. 51/2009)*

1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari all'accredimento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private sono individuati dall'allegato D; i requisiti di processo necessari all'accredimento istituzionale sono individuati negli atti della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. L'accredimento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 100 per cento dei requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno il 70 per cento, quale punteggio medio, di raggiungimento dei requisiti dei diversi processi assistenziali.


## Art. 27.

*Modalità e procedure di rilascio dell'accredimento istituzionale (articolo 32 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva o attestazione dei requisiti richiesti e della data di inizio attività del processo oggetto dell'accredimento.

2. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento istituzionale.

3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione o già esistenti ma che attivano nuovi processi, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale ed i requisiti inseriti nell'elenco di cui all'allegato B, mentre i requisiti di processo, trasversali e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.



4. Nei casi disciplinati dal comma 3 la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo.

#### Art. 28.

##### *Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della legge regionale n. 51/2009)*

1. L'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa attestazione del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalità di cui al comma 2.

2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, domanda di rinnovo dell'accreditamento utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.

#### Capo V

### GRUPPI TECNICI REGIONALI

#### Art. 29.

##### *Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di verifica (articolo 40-ter della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato gruppo di verifica, è formato da un numero di componenti, non superiore ad ottanta, individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale dei verificatori di cui all'art. 40-bis della legge regionale n. 51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

2. Possono essere individuati, quali membri del gruppo di verifica di cui al comma 1, soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.

3. In caso di necessità di integrazione del gruppo di verifica a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi membri, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 40-bis, comma 1 della legge regionale n. 51/2009, ai fini della ricostituzione del gruppo di verifica, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente gruppo di verifica. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I membri da sostituire ai sensi del comma 3

sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.

5. L'eventuale non disponibilità momentanea espressa dai soggetti presenti nell'elenco regionale dei verificatori non comporta la cancellazione da tale elenco né uno slittamento di posizione in graduatoria; qualora il componente faccia parte del gruppo di verifica e sia nuovamente disponibile, è reintegrato nel gruppo in occasione della prima sostituzione utile.

6. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 11 il gruppo di verifica è integrato dai valutatori per il sistema trasfusionale inseriti nell'elenco nazionale, istituito con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011.

#### Art. 30.

##### *Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione (articolo 42 della legge regionale n. 51/2009)*


1. Il gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato gruppo di valutazione, è formato da un numero di componenti, non superiore a venticinque, individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale dei valutatori di cui all'art. 41 della legge regionale n. 51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

2. Possono essere individuati, quali membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1, soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.

3. In caso di necessità di integrazione del gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi membri, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 51/2009, ai fini della ricostituzione del gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente gruppo di valutazione. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.

5. L'eventuale non disponibilità momentanea espressa dai soggetti presenti nell'elenco regionale dei valutatori non comporta la cancellazione da tale elenco né uno slittamento di posizione in graduatoria; qualora il componente faccia parte del gruppo di valutazione e sia nuovamente disponibile, è reintegrato nel gruppo in occasione della prima sostituzione utile.



## Art. 31.

*Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed articolo 42 della legge regionale n. 51/2009)*

1. I gruppi tecnici regionali effettuano le visite previste dall'art. 40-ter, comma 5 e 42, comma 5 della legge regionale n. 51/2009 e sono organizzati in sottogruppi a seconda dell'oggetto della verifica.

2. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire le singole verifiche, in coerenza con l'oggetto specifico della verifica da effettuare.

3. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali di cui agli articoli 40-ter, comma 6 e 42, comma 7, provvedono a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individuano un responsabile della specifica visita.

4. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, i gruppi tecnici regionali provvedono alla sua temporanea sostituzione.

## Art. 32.

*Ipotesi di astensione dei membri dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed art. 42 della legge regionale n. 51/2009)*

1. I membri dei gruppi tecnici regionali sono obbligati a dichiarare di astenersi dalle visite e di conseguenza ad essere sostituiti nei seguenti casi:

a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le aziende sanitarie pubbliche o private oggetto della verifica;

b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o private oggetto di verifica.

2. L'eventuale mancata dichiarazione di astensione di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dai gruppi tecnici regionali da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente.

## Capo VI

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 33.

*Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le aziende sanitarie territoriali attestano il mantenimento dei requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2016.

2. In presenza di variazioni le strutture sanitarie pubbliche provvedono all'attestazione dei requisiti di esercizio entro il 31 marzo 2017.

3. Le strutture sanitarie pubbliche attestano il possesso dei requisiti di accreditamento nei seguenti termini:

a) i requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno un processo entro il 31 marzo 2017;

b) il 30 per cento dei processi entro il 31 luglio 2017;

c) il 60 per cento dei processi entro il 31 dicembre 2017;

d) il 100 per cento dei processi entro il 30 giugno 2018.

## Art. 34.

*Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le strutture sanitarie private attestano il possesso dei requisiti di accreditamento nei seguenti termini:

a) i requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno un processo entro il 31 marzo 2017;

b) il 60 per cento dei processi entro il 31 luglio 2017;

c) il 100 per cento dei processi entro il 31 dicembre 2017.

## Art. 35.

*Validità degli accreditamenti rilasciati (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009)*

1. In presenza di provvedimenti di accreditamento in scadenza entro il 31 dicembre 2016 le strutture sanitarie pubbliche e private operano in regime di proroga riallineandosi con i termini di cui agli articoli 33 e 34.

## Art. 36.

*Adeguamento ai requisiti (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009)*

1. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2017.

2. La Regione trasmette ai comuni l'elenco delle strutture sanitarie per le dipendenze patologiche, già iscritte, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo regionale degli Enti Ausiliari di cui all'abrogata legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione), che hanno superato positivamente la verifica relativa al possesso dei requisiti prescritti, per l'adozione da parte del comune del relativo provvedimento autorizzativo.

## Art. 37.

*Termine per la costituzione del gruppo di verifica (articolo 48, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 51/2009)*

1. Il termine per la costituzione del gruppo di verifica è fissato al 31 dicembre 2017.



## Art. 38.

*Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza*

1. I requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 39.

*Riconversione e formazione del personale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'allegato A relativamente alla figura professionale dell'educatore per l'area della salute mentale, il personale con la qualifica di animatore, già operante a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2016, n. 50 (Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla legge regionale n. 51/2009) nella suddetta area, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le strutture operanti nell'ambito della salute mentale si avvalgono di animatori che hanno un rapporto contrattuale con soggetti terzi.

3. Le strutture sanitarie private per le nuove assunzioni di personale di supporto all'assistenza fanno riferimento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

al profilo dell'operatore socio-sanitario; devono, altresì, favorire la riqualificazione del personale attualmente in servizio addetto ai servizi sanitari ausiliari con diverso profilo, entro il 31 dicembre 2019.

## Art. 40.

*Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R*

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) è abrogato.

## Art. 41.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 2016

ROSSI

*(Omissis).*

**17R00004**

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-020) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 5 2 0 \*

€ 3,00

